



Direzione Polizia Municipale

Servizio Navigazione

Venezia, 08 agosto 2011

Prot. N. 331726 del 8/8/11

Oggetto: Interrogazione datata 21/07/2011 n. ordine 742 del consigliere Sebastiano Costalonga all'Assessore Avv. Ugo Bergamo con oggetto: Traffico Acqueo – abusivismo in laguna.
Relazione

ALLA DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
C.A. DOTT. FRANCO FIORIN

E, P.C. ALLA DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
C.A. DEL COMANDANTE GENERALE
DOTT. LUCIANO MARINI

Loro Sedi

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si evidenzia che il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 – Codice della nautica prevede l'utilizzo di natanti da diporto per fini commerciali.

A tal fine la Capitaneria di Porto con le ordinanze n. 48/06 e con n. 92 del 3 agosto 2007 (che integra e abroga la propria ordinanza n. 48/06) detta le norme per la locazione e il noleggio dei natanti da diporto da destinare alle finalità consentite dal D. l.vo 18 luglio 2005 n. 171.

La Regione Veneto con Ordinanza del Dirigente della Direzione Mobilità n. 39 del 11/04/2007 come modificata dall'Ordinanza n. 52 del 21/05/2007 e dall'Ordinanza n. 13 del 27/02/2008 ha previsto disposizioni analoghe a quelle richieste per l'attività in ambito marittimo regolate dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto.

In forza dei provvedimenti sopra riportati l'esercizio del noleggio con natanti da diporto non è quindi definibile abusivo perché a tutti gli effetti realtà imprenditoriali cittadine mentre è possibile un impiego diverso dal noleggio da diporto (attività sportiva o ricreativa), a oggi mai riscontrata nei controlli di competenza.

Per contenere il traffico all'interno del centro storico, in controtendenza a quanto previsto dall'Ordinanza Dirigenziale 310/06 del 3 luglio 2006 che ha istituito la zona a traffico limitato (sostituisce analogo provvedimento del Commissario del Governo delegato al traffico acqueo nella laguna di Venezia) perché consente il libero transito ai natanti da diporto di residenti o concessionari di spazi acquei del centro storico e isole, l'Amministrazione Comunale di Venezia, con l'Ordinanza dirigenziale n. 262/08 del 30 aprile 2008 ha vietato il transito all'interno del centro storico di Venezia a tutte le unità da diporto utilizzate a fini commerciali.

È posto pertanto il divieto di transito a tutte le unità da diporto destinate alla locazione o al noleggio, a quelle utilizzate per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto (ritenendo, di fatto inopportuno consentire la pratica della navigazione da diporto all'interno dei canali del centro storico) e quelle utilizzate dai centri d'immersione a scopi sportivi e ricreativi. È rispettato il transito a uso "frontista" per le imprese già in essere all'entrata in vigore dell'ordinanza e consente, seguendo il percorso più breve, di entrare e uscire dal centro storico.



Direzione Polizia Municipale

Servizio Navigazione

Le violazioni all'Ordinanza dirigenziale n. 262/08 del 30 aprile 2008 accertate dalla Polizia Municipale – Servizio Navigazione nel periodo gennaio – luglio 2011 sono n. 53, tutte a carico di complessivi n. 10 natanti da diporto adibiti a noleggio con conducente.

L'Ordinanza Dirigenziale 310/06 del 3 luglio 2006 sopra citata, con limitazioni orarie, consente invece il transito in Canal Grande alle imbarcazioni con autorizzazioni al noleggio (con portata fino a venti persone compreso il conducente) rilasciate, ai sensi della L. R. 63/93, da altri comuni, quindi parte di quelle definite “licenze rosse” possono, nel rispetto delle recenti disposizioni dettate dal Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 5 bis della legge 21/92, transitare in Canal Grande.

Le violazioni accertate dalla Polizia Municipale – Servizio Navigazione a carico di autorizzazioni al noleggio rilasciate da altri comuni, comprese quelle definite dalla legge regionale del Veneto 30 dicembre 1993, n.63 “Gran Turismo” nel periodo giugno – luglio 2011 sono complessivamente n. 63, di queste n. 54 per violazione alle prescrizioni di transito all'interno della zona a traffico limitato e n. 09 per violazione alla legge regionale citata e ai relativi regolamenti attuativi.

Salvo le violazioni accertate da altri organi di polizia, dall'installazione, dal primo di agosto, della segnaletica in ottemperanza dall'articolo 3 del Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 5 bis della legge 21/92 che rubrica “pubblicità”, sono n. 02 le violazioni rilevate.

Nel 2011 Sono n. 07 le violazioni accertate e i sequestri, finalizzati alla confisca, a carico di unità di navigazione “abusive” perché trasportavano cose per conto di terzi in assenza di qualsiasi titolo autorizzatorio previsto dalla citata legge regionale.

Al 31 luglio 2011 sono n. 217 i turni di servizio, presso la Centrale Operativa, per il controllo del Canal Grande con il sistema “A.R.G.O.S.” che hanno portato ad accertare n. 396 violazioni per il superamento dei limiti di velocità e a denunciare n. 02 persone ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione. Per termine di paragone s'informa che nel 2010 sono stati complessivamente n. 225 i turni di servizio e n. 414 le violazioni accertate.

Se necessarie, maggiori informazioni sul numero complessivo di violazioni accertate, quindi anche di altri organi di polizia, sono possibili da ottenere rivolgendosi direttamente all'Ufficio Polizia Amministrativa perché titolare dell'attività di gestione del procedimento amministrativo delle sanzioni, pecuniarie e accessorie, la cui competenza spetta alla Direzione Polizia Municipale ai sensi della direttiva, protocollo n. 74565 del 30 maggio 2001, a firma del direttore generale del Comune di Venezia. Al medesimo ufficio si possono chiedere notizie sul procedimento amministrativo delle violazioni accertate a carico delle imbarcazioni con le “licenze rosse” anche se più correttamente, ai fini della ricerca in atti, la richiesta dovrebbe indicare espressamente le imprese di trasporto titolari delle citate “licenze rosse”.

Le concessioni di occupazione di spazi acquei sono rilasciate dalle amministrazioni competenti e precisamente dal Magistrato alle Acque per le acque lagunari con l'esclusione di quelle marittime, di competenza dall'Autorità Portuale, e delle acque in gestione al Comune di Venezia.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.



Il Responsabile del Servizio
Commissario Capo
Giordano Zuin